

PDL “Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Gli obiettivi della proposta sono 2: adeguare le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende e degli altri enti del servizio sanitario alle modifiche introdotte, a livello nazionale, con l'approvazione del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria); dettare una disciplina espressa sulla durata degli organismi regionali esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale sulle nomine (organismi regionali del governo clinico, organismo toscano per il governo clinico istituito dalla l.r. 25 luglio 2017, n.36 ecc...).

Il testo è composto di sei articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 9 bis che ha introdotto la figura del direttore per la programmazione di area vasta, aggiornando il riferimento ai requisiti professionali richiesti ai direttori, che essendo gli stessi previsti per i direttori generali delle aziende, dovranno essere quelli dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs.171/2016.

Gli articoli dal 2 al 5 adeguano le disposizioni del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005 al d.lgs.171/2016.

Quest'ultimo rivoluziona il sistema delle nomine delle figure apicali delle aziende sanitarie, introducendo meccanismi di tipo concorsuale su nomine fino ad oggi riservate alla discrezionalità/fiduciarità del Presidente della Giunta (per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie) e del direttore generale delle aziende sanitarie (per la nomina dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali).

L'articolo 2 modifica l'articolo 37 “Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale” prevedendo: la soppressione del parere della Conferenza aziendale dei sindaci sulla nomina del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale, difficilmente configurabile, nell'ambito di una nomina non più libera ma sostanzialmente vincolata; il rinvio espresso alle nuove procedure di nomina disciplinate dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 171/2016 (che attribuiscono la valutazione degli aspiranti direttori ad una commissione ad hoc nominata dal Presidente della Regione); il divieto del doppio mandato consecutivo ai direttori presso la medesima azienda sanitaria.

L'articolo 3 modifica l'articolo 39, dedicato alle cause di decadenza e revoca del direttore generale, integrando i richiami alla normativa statale (non solo il d.lgs. 502/1992, ma anche l'articolo 2 del d.lgs. 171/2016), sostituendo il riferimento all'articolazione di area vasta della conferenza regionale dei sindaci, frutto di un refuso (esisteva, nella versione originaria della l.r. 40/2005, l'articolazione di area vasta della Conferenza permanente sociosanitaria, ma l'organismo è stato soppresso con la l.r. 44/2014) con quello alla “conferenza dei sindaci che insite sul territorio dell'area vasta di riferimento” (che in pratica coincide con la conferenza aziendale dei sindaci dell'azienda USL Toscana Centro) e precisando che la procedura prevista al comma 4 per la decadenza e la revoca non si applica nel caso di decadenza automatica di cui all'articolo 2, comma 6 del d.lgs. 171/2016. Inoltre, l'articolo 3 prevede che in caso di commissariamento dell'azienda sanitaria, i commissari debbano essere iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie istituito dall'articolo 1 del decreto legislativo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 40 introducendo anche per i collaboratori principali dei direttori generali il divieto del doppio mandato consecutivo.

L'articolo 5 sostituisce integralmente l'articolo 40 bis che disciplina gli elenchi regionali dei direttori amministrativi, sanitari, dei servizi sociali, nonché dei direttori delle società della salute e dei direttori delle zone-distretto. Sono previsti, in sostanza, due percorsi: per l'iscrizione nell'elenco regionale dei direttori delle società della salute e dei direttori delle zone-distretto continua ad applicarsi la procedura vigente che prevede un vaglio da parte dell'ufficio regionale competente sulla regolarità formale della domanda e sulla sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla normativa; per i direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali, invece, l'articolo prevede, in conformità all'articolo 3 del d.lgs. 171/2016, anche la valutazione preventiva di una commissione ad hoc, nominata dal presidente della Giunta regionale, che dovrà procedere ad una selezione "per titoli e colloquio".

L'articolo 6, infine, integra l'articolo 143 bis "Nomina degli organismi regionali", prevedendo che gli organismi regionali esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale sulle nomine (la l.r. 5/2008), quando hanno durata pari a quella della legislatura, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale (una previsione che riprende, alla lettera, la formulazione dell'articolo 18 della l.r. 5/2008).